

Publicato il 17/12/2020

N. 00606/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00847/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 847 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Limoni, Francesca Prunotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Francesca Prunotto in Torino, via Luigi Berthollet 14;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Torino, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Questore di Torino emesso in data -OMISSIS-, protocollo nr. -OMISSIS-/2020, notificato a mani in data -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di

studio, previsto dell'articolo 5, comma 3, lettera c, del D. Lgs 286/1998, e rilasciato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 394/1999;

- di ogni altro atto e provvedimento antecedente, presupposto, preordinato, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso l'invito a lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 394/1999, che risulti lesivo degli interessi del ricorrente e la conseguente condanna del Ministero dell'Interno e/o della Questura di Torino

- a rinnovare l'istruttoria tesa a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari a rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di studio stante la domanda di immatricolazione alla laurea magistrale presentata dall'istante il 31 luglio 2020 ovvero rilasciare un permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (ex art. 39 bis 1 D. Lgs 286/1998), con conseguente annullamento dell'invito a lasciare il territorio nazionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 394/1999.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame compatibile con la fase cautelare, che il ricorso paia assistito dal prescritto *fumus boni iuris* in quanto, fermo che è pacifico che l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'eccezionalità della pandemia e

connesso blocco/rallentamento della maggior parte delle attività anche amministrative, l'amministrazione in materia di rilascio del permesso di soggiorno deve comunque tenere conto dei fatti sopravvenuti in ipotesi favorevoli al ricorrente, onde non espellere dal contesto sociale un soggetto che ivi ha comunque conseguito una integrazione;

rilevato, in particolare, che il ricorrente ha depositato documenti dai quali si evince che lo stesso ha conseguito il titolo di studio e potrebbe allo stato beneficiare di un contratto di apprendistato;

ritenuto quindi opportuno che l'amministrazione rivaluti la posizione del ricorrente tenendo conto anche della rappresentazione di siffatta situazione che gli potrebbe consentire, anche ad altro titolo, il rilascio di un valido titolo di soggiorno;

ritenuto pertanto di sospendere il provvedimento impugnato ai fini di una rivalutazione della posizione del ricorrente;

ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l'effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato mandando all'amministrazione di rivalutare la posizione di parte ricorrente anche alla luce dei fatti rappresentati in giudizio;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.9.2021
Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Malanetto

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO